

ALCUNE COSE CHE L'ISCRITTO DEVE SAPERE SUL SISTEMA CONTRIBUTIVO DELL'ENPAF

- Il contributo previdenziale obbligatorio ridotto, come pure il contributo di solidarietà, non vengono riconosciuti d'ufficio, occorre un'apposita domanda, **se non viene presentata la domanda, la quota contributiva è applicata in misura intera.**
- La domanda di riduzione deve essere presentata entro il **30 settembre** dell'anno per il quale si chiede la riduzione, ovvero entro il **31 dicembre** nel caso in cui l'evento che dà diritto alla riduzione si sia verificato dopo il 30 settembre ed entro il 31 dicembre. Il termine è perentorio ed il suo superamento comporta il mancato riconoscimento della riduzione.
- **Se il farmacista è neoiscritto, la domanda deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di iscrizione**, il termine è perentorio e il suo superamento comporta l'attribuzione della quota intera per almeno un biennio (il primo anno di iscrizione e il successivo).
- Il farmacista neoiscritto riceve i bollettini bancari per la riscossione l'anno successivo a quello di iscrizione, quindi la contribuzione di cui viene richiesto il versamento riguarda due anni, il primo anno di iscrizione e il successivo, **indipendentemente dalla data di iscrizione.**
- I bollettini per la riscossione dei contributi vengono recapitati entro il primo trimestre dell'anno. **Il farmacista nuovo iscritto che non abbia ancora richiesto la riduzione**, perché ha ancora tempo per farlo, **riceverà i bollettini con due anni di contribuzione previdenziale a quota intera.** **Se nel diritto può ancora chiedere la riduzione** nei termini indicati ed ottenere l'invio di bollettini con gli importi contributivi ridotti, **ignorando così i bollettini che ha ricevuto in precedenza.**
- **Per presentare la domanda di riduzione o di attribuzione del contributo di solidarietà non è sufficiente trovarsi in una delle condizioni previste dal regolamento al momento della domanda, ma occorre averne il possesso per almeno sei mesi e un giorno nel corso dell'anno o per almeno la metà più uno dei giorni del primo anno di iscrizione o dell'anno in cui è intervenuta la cancellazione.**
- Molto spesso la riduzione viene concessa in riferimento a **contratti di lavoro a tempo determinato** con la conseguenza che se al termine del rapporto l'iscritto non ha inviato comunicazioni ulteriori **il rischio è che l'aliquota contributiva venga portata a quota intera**. Anche in questo caso, tuttavia, è possibile risolvere il problema producendo **documentazione che dimostri la continuità con la precedente posizione lavorativa** (ad es. la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, una proroga ulteriore a tempo determinato, lo stato di disoccupazione instauratosi con l'iscrizione al centro per l'impiego). Se vi è continuità **non occorre presentare una nuova domanda di riduzione ma è sufficiente produrre gli attestati che dimostrino la propria posizione.**
- **Se la condizione che ha consentito di ottenere la riduzione contributiva o il contributo di solidarietà non è cambiata non occorre rinnovare la domanda di riduzione ogni anno.**
- **Non si ha diritto alla riduzione**, tra le altre ipotesi, se l'attività professionale di farmacista viene svolta:
 1. in regime di lavoro autonomo, con o senza partita IVA;
 2. con contratto a progetto o in collaborazione coordinata e continuativa;
 3. con borsa di studio senza copertura previdenziale ulteriore rispetto all'ENPAF;
 4. come titolare, socio, associato agli utili di parafarmacia con vendita al pubblico di farmaci;
 5. a titolo gratuito.
- **La riduzione contributiva e il contributo di solidarietà attribuiti per lo stato di disoccupazione temporanea e involontaria non possono essere conservati per più di cinque anni complessivi in tutta la durata del rapporto assicurativo con l'ENPAF.**

PER SAPERNE DI PIÙ SCARICA LA GUIDA DAL SITO www.enpaf.it

ATTIVITÀ DI LAVORO DIPENDENTE RICONOSCIUTE DALL'ENPAF COME ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL FARMACISTA

- Addetto alla tariffazione e controllo delle ricette;
- attività brevettuale;
- attività di farmacovigilanza presso Regioni, ASL, Aziende Ospedaliere, I.R.C.C.S., e industrie farmaceutiche;
- attività regolatoria, la quale si sostanzia nello svolgimento di tutti gli incarichi tecnico scientifici attinenti la registrazione di farmaci e medicinali omeopatici, nell'ambito di aziende produttrici di farmaci;
- borsista ovvero assegnista di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso la facoltà di Farmacia o CTF;
- borsista ovvero assegnista di ricerca presso facoltà diversa da quella di farmacia o CTF ma con le stesse mansioni di chi operi nelle facoltà suddette;
- borsista presso Aziende USL e istituti di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco con altra copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella Enpaf;
- clinical monitor;
- collaboratore di erboristeria per la vendita al pubblico di piante officinali;
- collaboratore di farmacia comunale;
- collaboratore di industria farmaceutica con mansioni attinenti al settore del farmaco;
- collaboratore dipendente di farmacia privata;
- dipendente di azienda che produce additivi o premiscele nel settore dell'alimentazione animale (D.Lgs. n. 23/99);
- dipendente di esercizio commerciale con vendita di farmaci al pubblico (art 5 DL 223/06 conv. L. 248/06);
- direttore del servizio farmaceutico nelle imprese autorizzate all'immissione in commercio di medicinali;
- direttore di deposito o di magazzino all'ingrosso di medicinali per uso umano;
- direttore di farmacia comunale;
- direttore di officina di produzione e confezionamento di cosmetici;
- direttore di officina o stabilimento di produzione di specialità medicinali o di materie prime farmacologicamente attive;
- direttore di stabilimento di produzione di gas tossici;
- direttore di stabilimento di produzione di premiscele e mangimi medicati;
- direttore responsabile di farmacia privata;
- direttore tecnico di azienda di produzione e confezionamento di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- dirigente di I o II livello nel ruolo farmacisti presso uno dei dipartimento o servizi del Ministero della Salute;
- dottorando di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso la facoltà di Farmacia o CTF;
- dottorando di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso facoltà diversa da quella di farmacia o CTF ma con le stesse mansioni di chi operi nelle facoltà suddette;
- esperto farmaceutico nel settore della produzione e commercio di medicinali per uso veterinario;
- farmacista con qualifica di product-manager nelle aziende di produzione di medicinali;
- farmacista dirigente negli uffici e servizi farmaceutici delle Asl;
- farmacista dirigente nelle farmacie ospedaliere;
- farmacista negli Istituti di pena;
- farmacista negli istituti di ricerca (con mansioni attinenti al settore del farmaco);
- farmacista che effettua analisi ambientali e/o sulle acque (con sottoscrizione dei risultati);
- farmacista nella Croce Rossa;
- farmacista nelle amministrazioni statali qualora per l'assunzione sia necessaria l'iscrizione all'Albo;
- farmacista nelle case di cura;
- informatore scientifico (potranno essere oggetto di valutazione anche ulteriori attività relative alla diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali);
- persona qualificata nelle officine di produzione di medicinali veterinari;
- professore o ricercatore universitario (corso di laurea in Farmacia o in CTF);
- professore o ricercatore universitario presso facoltà diversa da quella di farmacia o CTF ma con mansioni attinenti al settore del farmaco;
- responsabile della vendita diretta al pubblico di medicinali veterinari presso grossisti e produttori;
- responsabile di magazzino all'ingrosso di medicinali veterinari;
- responsabile di sperimentazione scientifica sugli animali ai sensi del D.M. 29/9/95;
- responsabile importazione cosmetici da paesi extraeuropei;
- tecnici laureati presso la facoltà di farmacia (corso di laurea in Farmacia o in CTF) con mansioni attinenti al settore del farmaco;
- titolare di erboristeria con vendita al pubblico di piante officinali;
- titolare di esercizio commerciale con vendita di farmaci al pubblico (art 5 DL 223/06 conv. L. 248/06).